

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO** per la fornitura di parti di ricambio, il servizio di aggiornamento delle pubblicazioni tecniche e il supporto logistico della flotta elicotteri A109 in dotazione all'Arma dei Carabinieri, a cura dell'operatore economico " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di parti di ricambio, il servizio di aggiornamento delle pubblicazioni tecniche e il supporto logistico della flotta elicotteri A109 in dotazione all'Arma dei Carabinieri, per un importo complessivo di €. **8.984.000,00** (**ottomilioninovecentoottantaquattromila/00**) (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633).

Tale servizio ricomprende:

- la fornitura delle parti di ricambio, elencate nell'allegato "A" del capitolato tecnico;
- le attività di manutenzione programmata, elencate nell'allegato "B" al capitolato tecnico;
- il servizio di aggiornamento delle Pubblicazioni Tecniche nell'allegato "C" al capitolato tecnico;
- gli interventi manutentivi correttivi/reattivi e le attività di assistenza tecnica, da eseguirsi sia presso gli stabilimenti dell'operatore economico sia presso i reparti di volo dell'Arma dei Carabinieri.

Per le suddette prestazioni saranno applicati i seguenti prezzi/sconti/maggiorazioni:

**a. fornitura di parti di ricambio, di cui all'Allegato "A" al capitolato tecnico:**

prezzo del listino ufficiale della D.R.S. vigente alla data della richiesta di offerta inoltrata in P.E.C. dall'A.D., al netto dello sconto percentuale dello % (    ), offerto in sede di gara.

Qualora emerga la necessità, non derogabile, di componenti non di uso comune e non presenti nell'allegato A del capitolato tecnico, l'operatore economico, a

richiesta dell'A.D., formulerà un'offerta secondo la metodologia indicata dal Segretariato Generale della Difesa e DNA per "*l'analisi dei costi industriali e congruità delle offerte nel settore del procurement militare*". Tale offerta sarà sottoposta a valutazione tecnico-economica da parte di commissione nominata dall'A.D.. La fornitura, in tal caso, costituirà oggetto di apposito ordinativo attuativo.

Le parti di ricambio dovranno essere in linea di massima di nuova costruzione. Per i materiali soggetti a vita calendariale limitata di immagazzinamento (shelf life), il prezzo verrà calcolato secondo le seguenti regole:

- prezzo pieno di aggiudicazione, se la vita calendariale utile residua è superiore al 70%;
- 75% del prezzo pieno di aggiudicazione, se la vita calendariale utile residua è pari o inferiore al 70% e superiore al 50%;
- 50% del prezzo pieno di aggiudicazione, se la vita calendariale utile residua è pari o inferiore al 50% e superiore al 30%;
- 25% del prezzo pieno di aggiudicazione, se la vita calendariale utile residua è inferiore al 30%.

Negli ultimi due casi, tuttavia, il materiale potrà essere accettato dall'A.D. solo dopo valutazione tecnico/economica da parte di apposita Commissione all'uopo nominata.

Sul prezzo dei materiali, così determinato, saranno applicate le seguenti maggiorazioni:

- margine industriale, come da costi orari aziendali approvati dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità;
- material handling, come da costi orari aziendali approvati dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità;
- dazio: variabile secondo categoria merceologica;

- spese di trasporto e assicurazione comprensive di imballo, per item di fornitura (FOB): 2% per paesi Europa e 2,50% per paesi extra Europa.

Nel caso di parti di ricambio inviate in riparazione/revisione, sia che si tratti di quelle prelevate dagli elicotteri in lavorazione che di quelle provenienti dai magazzini dell'Arma, le spese di trasporto ed assicurazione sostenute dalla Ditta saranno ristrate, sulla base del valore del bene trasferito, come di seguito descritto:

- 2,75% del 60% per materiale di valore inferiore ad € 200.000;
- 1,75% del 60% per materiale di valore da€ 200.000 ad € 500.000;
- 1,00% del 60% per materiale di valore superiore ad € 500.000;

**b. attività di manutenzione programmate, di cui all'Allegato "B" al capitolato**

**tecnico:**

- Ispezione 200h o 12 mesi cellula e motore: €. =====(=====);
- Ispezione 200h o 12 mesi cellula e motore di ripristino dopo lunga sosta: €. =====(=====);
- Revisione Turbomotore PW207: €. =====(=====);
- HSI a 1750 hc motori PW207: €. =====(=====);

Tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle suddette manutenzioni, intendendo per tali le parti di fornitura revisionabili, non revisionabili, le minuterie ed i materiali di consumo, si considerano inclusi nei suddetti prezzi.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini di approntamento a verifica di conformità indicati nell'Allegato B al capitolato tecnico, decorrenti dal giorno successivo alla consegna dell'aeromobile all'operatore economico, ovvero da quello successivo alla ricezione, via P.E.C., dell'ordinativo attuativo, se successiva.

**c. aggiornamento pubblicazioni tecniche, di cui all'Allegato "C" al capitolato**

**tecnico:** l'operatore economico dovrà fornire, a richiesta dell'A.D.,

L'aggiornamento delle Pubblicazioni Tecniche (elettroniche su supporto CD o portale Ditta e manuali cartacei) nel quantitativo di cui all'Allegato "C" al capitolato tecnico, al prezzo di €. =====(=====) (valore al netto dello sconto percentuale dello \_\_\_\_\_ %, offerto in gara). L'aggiornamento e/o la fornitura delle Pubblicazioni Tecniche dovrà essere garantito all'A.D. entro 90 giorni solari dalla loro emissione.

**d. prestazioni correttive/reattive ed introduzione di prescrizioni tecniche:** ai fini della determinazione del valore di tali prestazioni, l'Amministrazione richiederà di volta in volta all'operatore economico - a mezzo PEC - la presentazione di un'offerta contenente:

- la descrizione tecnica delle operazioni da eseguire, con la relativa specifica tecnica di riferimento;
- i termini di tempo massimo di presentazione a verifica di conformità;
- il termine di validità del preventivo.

L'operatore economico dovrà provvedere alla presentazione dei suddetti preventivi **entro 20 (venti) giorni solari**, decorrenti dal giorno successivo alla ricezione, in P.E.C., della richiesta formulata dall'A.D., tenendo conto:

- dei prezzi delle parti di ricambio, determinati come esplicitato alla precedente lettera a.;
- dei costi orari aziendali e della eventuale diaria/trasferta per interventi presso i Reparti dell'Arma, approvati dalla D.A.A.A., in aderenza a quanto disciplinato nella Direttiva SGD-G-023 "Analisi dei costi industriali e congruità delle offerte nel settore del procurement militare" del Ministero della Difesa SGD/DNA.

Nel caso di prestazioni manutentive da eseguirsi presso sedi esterne a quelle della Ditta, verrà riconosciuto un importo forfettario di €. 500,00 per le spese di viaggio (pedaggi autostradali, carburante/rimborso chilometrico,

biglietti aerei/ferroviari/navi/autonolo), da corrispondere una sola volta (andata/ritorno) indipendentemente dalla durata dell'intervento, dai viaggi resisi effettivamente necessari per completare l'intervento e dal numero di persone impiegate.

Sono, inoltre, incluse tutte le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di terzi (licenza di produzione, privativa, royalty, ecc.) e a qualsiasi altro diritto, intendendo con ciò che l'A.D. è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo.

L'offerta, come sopra determinata, dovrà essere sottoposta a valutazione di congruità da parte di apposita commissione, all'uopo nominata.

I prezzi delle lavorazioni ed attività oggetto del presente accordo quadro sono inoltre comprensivi del costo del carburante, materiali di consumo, lubrificanti ed oli protettivi occorrenti per tutte le attività manutentive, prove di collaudo e finiture.

Scopo del presente Accordo Quadro è fissare i limiti e le condizioni degli ordinativi attuativi basati su di esso, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Pertanto, senza nuovo confronto competitivo, l'A.D. - al sorgere delle esigenze - richiederà all'operatore economico i relativi servizi, come sopra descritto, stipulando di volta in volta appositi ordinativi attuativi, in base alla disponibilità dei fondi, alle esigenze dell'Amministrazione ed entro i limiti e condizioni fissati nell'accordo quadro stesso.

Detti ordinativi saranno stipulati dal Funzionario Delegato del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e dovranno rispettare i requisiti/condizioni contrattuali del presente accordo quadro e del capitolato tecnico allegato, che ne costituisce parte integrante.

## **ARTICOLO 2**

### ***REVISIONE DEI PREZZI (SERVIZI E FORNITURE)***

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio

2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'operatore economico ritenga che il prezzo fissato dal presente contratto debba essere aggiornato per effetto della variazione dei singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi complessivi di cui all'art. 1 superiori al 10%, può produrre formale istanza. La stessa dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - all'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale ([crm40179@pec.carabinieri.it](mailto:crm40179@pec.carabinieri.it)), all'Ufficio Approvvigionamenti ([crm38895@pec.carabinieri.it](mailto:crm38895@pec.carabinieri.it)) ed al Centro Unico Contrattuale ([crm42529@pec.carabinieri.it](mailto:crm42529@pec.carabinieri.it)).

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

L'operatore economico non potrà produrre istanza:

- per le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- qualora la fornitura/servizio sia stata approntata alla verifica di conformità in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 5.

L'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale, avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza e della documentazione, verificando in

termini percentuali l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto. L'istruttoria, in relazione alla tipologia di forniture/servizi, dovrà tener conto, in primo luogo, di indici ISTAT (NIC, FOI, IPCA), nonché di prezzari aventi carattere di ufficialità o di specifiche rilevazioni ISTAT; in mancanza, potrà tener conto altresì delle risultanze acquisite direttamente presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Ai fini della compensazione, le variazioni in aumento dei prezzi saranno valutate esclusivamente per la parte che eccede il 10% del prezzo complessivo del contratto di cui all'art. 1, al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Si precisa che quanto previsto nei comma precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

### **ARTICOLO 3**

#### **VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo complessivo del presente accordo quadro è di **€. 8.984.000,00**

**(ottomilioninovecentoottantaquattromila/00)** (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633).

Il presente Accordo Quadro è fonte di obbligo a contrarre i discendenti ordinativi attuativi in capo all'operatore economico, mentre non è fonte di medesimo obbligo in capo all'A.D; pertanto l'operatore economico non avrà nulla a pretendere qualora, alla scadenza naturale dell'Accordo Quadro medesimo, l'importo globale dei singoli ordinativi attuativi stipulati non avrà raggiunto il valore massimo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 4**

##### **CONDIZIONI GENERALI**

Per il presente accordo quadro vengono osservate le norme in vigore nonché le seguenti:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture",

che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegare al presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni di seguito riportate, nonché la normativa tecnica di settore, espressamente richiamata nel capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 5**



**DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E TERMINI DI****ADEMPIMENTO**

Il presente accordo quadro ha una durata di n. **48 (quarantotto) mesi** a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione, da parte dell'operatore economico, di apposita comunicazione - effettuata esclusivamente a mezzo PEC - con la quale l'A.D. comunicherà l'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dell'accordo quadro a cura dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabili.

Tale durata costituisce il termine ultimo entro il quale l'A.D. potrà procedere all'affidamento dei singoli appalti specifici (ordinativi attuativi).

L'accordo quadro si intenderà comunque esaurito, in data antecedente, in caso di raggiungimento del valore economico complessivo dello stesso, previsto all'art. 3. Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione dell'accordo quadro, senza che lo stesso sia stato approvato, l'operatore economico può liberarsi dagli impegni assunti con istanza motivata inoltrata all'A.D.. Tale istanza rimane comunque priva di effetti se, prima che pervenga all'A.D., il decreto di approvazione sia stato già emesso. In ogni caso, il contraente dichiarato sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta, a qualsiasi titolo.

In caso di mancata approvazione dell'Accordo Quadro l'operatore economico ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate a titolo di spese contrattuali.

Le modalità, i termini e le condizioni di erogazione del servizio da parte della ditta sono quelli indicati nel capitolato tecnico allegato.

L'operatore economico dovrà assicurare l'approntamento a verifica di conformità:

**a. per la fornitura di parti di ricambio, di cui all'Allegato "A" al capitolato**

**tecnico**: entro i termini previsti dal medesimo Allegato A, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte dell'operatore economico - esclusivamente a mezzo PEC - dell'ordinativo attuativo da parte dell'A.D.;

**b. per le attività di manutenzione programmata, di cui all'Allegato "B" al**

**capitolato tecnico**: entro i termini previsti dal medesimo Allegato B,

decorrenti dal giorno successivo a quello di consegna dell'aeromobile all'operatore economico, ovvero da quello successivo alla ricezione da parte dell'operatore economico - esclusivamente a mezzo PEC - dell'ordinativo attuativo da parte dell'A.D., se successivo.

**c. per gli interventi manutentivi correttivi/reattivi ed attività di assistenza tecnica:**

Ai fini della determinazione del valore di tali prestazioni manutentive, che saranno regolate da ordinativi attuativi ad hoc, l'Arma richiederà la presentazione di un preventivo commerciale contenente:

- la descrizione tecnica delle operazioni da eseguire, con la relativa specifica tecnica di riferimento;
- i termini di tempo massimo di presentazione a verifica di conformità;
- l'eventuale termine di validità del preventivo.

L'operatore economico dovrà provvedere alla presentazione dei suddetti preventivi entro 20 (venti) giorni solari, decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della richiesta da parte dell'A.D., tenendo conto:

- dei prezzi delle parti di ricambio, determinati come esplicitato alla precedente let. a.;
- dei costi orari aziendali e della eventuale diaria/trasferta per interventi presso i Reparti dell'Arma, approvati dalla D.A.A.A..

Il preventivo dovrà essere sottoposto a valutazione tecnico-economica, ai sensi della pubblicazione SGD-G-023, da parte di apposita commissione all'uopo nominata.

Nel caso di prestazioni manutentive da eseguirsi presso sedi esterne a quelle della ditta, verrà riconosciuto un importo forfettario massimo di € 500,00 per le spese di viaggio (pedaggi autostradali, carburante/rimborso chilometrico, biglietti aereo/ferroviari/navi/autonolo), da corrispondere una sola volta

(andata/ritorno) indipendentemente dalla durata dell'intervento, dai viaggi resisi effettivamente necessari per completare l'intervento, per ogni gruppo composto da 1 a 4 tecnici.

**d. per l'aggiornamento pubblicazioni tecniche, di cui all'Allegato "C" al capitolato tecnico:** entro 90 giorni solari dalla loro emissione. Ciò fatto salvo quanto previsto per la documentazione classificata "Alert, Mandatory, immediata, urgente" o altre diciture equivalenti, soggette alla normativa applicabile della D.A.A.A.. Il predetto servizio sarà attivato attraverso la sottoscrizione di ordinativi attuativi di durata annuale, al termine del quale l'operatore economico trasmetterà all'A.D. un Report riassuntivo degli aggiornamenti nel periodo di riferimento, che sarà sottoposto a verifica di conformità a cura di apposita Commissione.

L'operatore economico dovrà garantire, nel rispetto dei termini di approntamento a verifica di conformità sopra descritti, l'esecuzione, presso le proprie sedi, dei servizi previsti dal presente accordo quadro su almeno n. 4 elicotteri in contemporanea.

I complessivi da rimettere in efficienza saranno consegnati presso gli stabilimenti dell'operatore economico a cura dell'A.D..

L'operatore economico deve inviare all'A.D., con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni solari, una formale comunicazione del termine previsto di consegna dei materiali e/o di approntamento alla verifica di conformità dei materiali/elicotteri (nei casi previsti). La verifica di conformità sarà eseguita da apposita Commissione, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nel luogo concordato tra l'operatore economico e l'A.D. ovvero presso gli stabilimenti dell'operatore economico, qualora trattasi di elicotteri in manutenzione presso detta sede.

La restituzione dei materiali riparati/revisionati, in tale ultima ipotesi, dovrà essere effettuata dall'operatore economico entro **10 (dieci) giorni solari**, decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione - effettuata

esclusivamente a mezzo PEC - della relativa accettazione del materiale e secondo le modalità stabilite dall'A.D. e previste dal Capitolato tecnico allegato.

Eventuali scioperi delle maestranze presso l'operatore economico, purché tempestivamente denunciati e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'A.D., daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, quelli cioè che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni, terremoti, crolli, provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o altre cause simili, che influiscano in modo diretto sulla capacità produttiva dell'operatore economico) impediscano all'operatore economico di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'operatore economico e a giudizio insindacabile dell'A.D.. In questi ultimi casi, l'operatore economico, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale dovrà inoltrare, pena decadenza, entro 10 (dieci) giorni solari dall'evento che è causa di forza maggiore, unitamente alla domanda di proroga, una esauriente documentazione che provi la durata presumibile del ritardo rispetto ai termini contrattuali.

Qualora l'operatore economico, pur dimostrando ogni sua diligenza, non sia riuscito ad ottenere, o non preveda di ottenere, in tempo utile i materiali di produzione estera occorrenti per l'espletamento del servizio, l'eventuale spostamento dei termini di esecuzione contrattuale e la relativa entità saranno valutati e determinati dal Direttore dell'Esecuzione in dipendenza della specie dei materiali ricevuti in ritardo, o che saranno presumibilmente ricevuti in ritardo, nonché dell'entità del ritardo stesso, solo previa presentazione di

istanza, da parte dell'operatore economico, corredata della documentazione giustificativa che, a seconda dei casi, sarà costituita da:

- atti dai quali si evincano quali siano gli eventi che abbiano costituito causa di forza maggiore per l'operatore economico ubicato all'estero, tali da minarne la capacità produttiva;
- dichiarazione dell'operatore economico estero da cui si possa evincere che i tempi di fornitura dei materiali non sono compatibili con il rispetto dei termini fissati dal contratto.

L'istanza dovrà essere presentata, pena nullità, entro 10 (dieci) giorni solari:

- dall'evento che è stato causa di forza maggiore per la ditta ubicata all'estero;
- dalla data di ricezione della dichiarazione della ditta estera che preveda tempi di fornitura dei materiali valutati non compatibili con i termini contrattuali. Solo per tale ultimo caso, ai fini del presente accordo quadro, non si considerano ditte estere, ancorché ubicate in territorio estero, quelle facenti parte del Gruppo industriale della ditta.

Per la valutazione dell'istanza saranno considerati dall'A.D. solo gli atti originati dalla ditta estera fornitrice dei materiali, sempreché allegati e pervenuti non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data dell'ordinativo emesso dalla ditta.

Nel caso in cui il potenziale superamento dei termini contrattuali per l'approntamento a verifica di conformità non riguardi la fornitura di materiali, ma una delle attività manutentive correttiva/reattiva di cui al para 8 del Capitolato tecnico affidata ad una ditta terza, anche ubicata all'estero, valgono i termini di adempimento già descritti, ossia quelli inseriti dall'operatore economico nell'offerta presentata.

Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti dell'operatore economico per ferie. L'operatore economico è tenuto a dare preventiva comunicazione in proposito, allegando

documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

L'Amministrazione, anche in caso di maggior durata del periodo di chiusura degli stabilimenti (che dovrà comunque essere comunicato), non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

- 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
- 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire all'Ente stipulante degli ordinativi attuativi prima dell'inizio del periodo di chiusura degli stabilimenti, pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.

#### **ARTICOLO 6**

##### ***RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE A VERIFICA DI CONFORMITA'***

Nel caso che la Commissione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato a verifica di conformità l'operatore economico potrà:

- ripresentare a verifica di conformità gli elicotteri, o qualora trattasi di accessori o sottoinsiemi, altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato, entro un termine da concordare con l'A.D. Il nuovo termine, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione - a mezzo PEC - della decisione di rifiuto della Commissione di verifica, non potrà essere comunque superiore alla metà di quello previsto nel presente accordo quadro per la presentazione a verifica di quanto rifiutato;
- riproporre entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione - a mezzo PEC - della decisione di rifiuto della Commissione di verifica, quanto già verificato con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o avarie riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e condizioni di cui all'art. 5 del presente accordo quadro. Verranno, pertanto, applicate le penali previste al successivo art. 10 in caso di supero dei termini a scadenza.

#### **ARTICOLO 7**

##### **MODIFICHE E VARIANTI**

Se nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro si rendesse necessario apportare delle modifiche o varianti, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 101 del D.P.R 15 novembre 2012, n. 236.

#### **ARTICOLO 8**

##### **GARANZIA**

L'operatore economico garantisce la fornitura delle parti di ricambio, nonché le lavorazioni oggetto del presente accordo quadro, per n. 200 HV di funzionamento ovvero per n. 12 (dodici) mesi dalla data di consegna all'A.D., a seconda di quale dei due eventi si verifichi prima.

La garanzia viene prestata dall'operatore economico, di norma, presso i propri stabilimenti.

Nel caso in cui l'A.D, in alternativa, richieda all'operatore economico che l'intervento in garanzia sia effettuato a domicilio presso i Reparti di volo, gli oneri relativi alle spese di viaggio e trasferta dei tecnici saranno a carico dell'A.D..

La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose, come specificato nel Capitolato tecnico allegato.

L'A.D. dovrà comunicare - tramite PEC - all'operatore economico i difetti eventualmente riscontrati entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla constatazione dei difetti stessi. La ditta ha l'obbligo di provvedere alla rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della chiamata in garanzia. Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, essi saranno concordati di volta in volta. Eventuali spese connesse alle

operazioni di cui sopra, di qualunque natura, svolte presso gli stabilimenti dell'operatore economico, sono a totale carico dello stesso.

Per difetti o vizi relativi a parti di subfornitura, l'operatore economico s'impegna a far riparare dal fornitore la parte riscontrata difettosa, o a sostituirla qualora ciò risulti indispensabile.

Il materiale rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare collaudo.

Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno della comunicazione all'operatore economico dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali.

L'interruzione del periodo di garanzia verrà verbalizzato.

Per le parti rimesse in efficienza o reintegrate decorre, dal momento della consegna, altro identico periodo di garanzia.

Ove l'operatore economico non provveda, nel termine prescritto, alla sostituzione delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia ed alla conseguente rimessa in efficienza, saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 10.

## **ARTICOLO 9**

### **CAUZIONE**

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo quadro e dagli ordinativi attuativi discendenti, l'operatore economico presta valida cauzione a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_.

Detta cauzione, che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, sarà svincolata nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n.



50/2016 e sarà valida dalla data di stipula del presente accordo quadro fino a quella di ammissione al pagamento del mandato di saldo di tutti gli ordinativi attuativi discendenti dall'accordo quadro stesso.

## **ARTICOLO 10**

### **PENALITA'**

In caso di ritardi o di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini previsti dal presente capitolato amministrativo e/o dal capitolato tecnico allegato, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare le seguenti penalità:

**a. Ritardo nella presentazione alla verifica di conformità, ovvero nella riconsegna all'esito della verifica di conformità di cui all'art. 5, nonché ritardo nell'effettuazione degli interventi in garanzia di cui all'art. 8:**

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sul valore delle prestazioni oggetto di ritardo;

**b. In caso di esito sfavorevole della verifica di conformità (art. 6 del presente accordo quadro):**

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sul valore della prestazione verificata sfavorevolmente ed in relazione al tempo intercorso dalla data di comunicazione - a mezzo PEC - della decisione di rifiuto della Commissione di verifica di conformità alla data di esito favorevole della stessa.

Ai fini dell'applicazione della penale, dal suddetto periodo, saranno scomputati i giorni residuali nel caso in cui l'operatore economico abbia approntato alla verifica la prestazione in anticipo rispetto ai tempi previsti.

**c. Ritardo nella presentazione dei preventivi di cui al para 8 del capitolato tecnico:**

Verrà applicata, per preventivi di importo:

- fino a € 100.000,00, una penalità pari ad € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- superiori ad € 100.000,00, una penalità pari all'1 per mille del valore del preventivo, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini concessi dell'A.D..

In entrambi i casi la penalità non potrà superare il 10% dell'ammontare del preventivo.

**d. Mancata esecuzione o ritardo nell'adempimento degli obblighi del contraente nei confronti delle prescrizioni riportate al successivo art. 21:**

Comporterà una penalità di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti.

L'inadempienza o il ritardo non dovranno comunque pregiudicare la data di consegna dei materiali oggetto del presente accordo quadro.

In caso di ulteriori eventuali inadempienze relative alle prescrizioni del capitolato tecnico, sarà applicata, per ogni inadempienza, una penalità da € 50,00 ad € 500,00, che sarà valutata da apposita Commissione.

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate al Servizio Amministrativo ed all'Ufficio Logistico del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare - pena decadenza - entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione - a mezzo PEC - con la quale è stata segnalata l'applicazione della penalità.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità previste nel presente articolo non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo dell'accordo quadro.

In caso di applicazione di penalità pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, valutatane la

gravità, procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

Le penalità per ritardo nell'approntamento alla verifica di conformità, nel riapprontamento a verifica in caso di esito sfavorevole della stessa, per ritardo nella emissione dei preventivi, nonché per ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 20, saranno trattenute - ove possibile - sui pagamenti.

Le penalità per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di assistenza in garanzia saranno trattenute - ove possibile - sui pagamenti ovvero dovranno essere corrisposte dall'operatore economico al Servizio Amministrativo del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, che provvederà a versarle in Tesoreria ovvero potranno essere versate direttamente dall'operatore economico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al Capo XVI, Capitolo 3580 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni e Rimborsi vari" del bilancio dello Stato, entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, fornendo la relativa quietanza al suddetto Servizio Amministrativo.

## **ARTICOLO 11**

### **PAGAMENTI**

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, il pagamento verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari, da parte del Servizio Amministrativo del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, con l'accreditamento della somma a favore dell'operatore economico sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_ - appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche - presso la \_\_\_\_\_

Codice ABI \_\_\_\_\_ Codice CAB \_\_\_\_\_ BIC \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dopo la favorevole verifica di conformità delle prestazioni, l'assunzione in carico dei materiali (*qualora prevista e se necessaria alla luce della normativa vigente in materia*) e dietro emissione di regolari fatture.

Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), al **Servizio Amministrativo del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare**, identificato con il Codice Univoco Ufficio (IPA) \_\_\_\_\_ e dovranno indicare:

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario ed il codice a barre (ove disponibile) dei materiali forniti;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il Codice Unico di Progetto (CUP), laddove previsto;
- il codice IBAN relativo al c/c bancario dedicato riportato nel presente accordo quadro, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP), non consentirà il pagamento delle fatture.

Per tutti i pagamenti, ad esclusione di quello "a saldo", la quota imponibile dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad

€ 5.000,00, l'A.D. procederà alle verifiche previste - in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - con

le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, può variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 12 e 13 del presente accordo quadro. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'operatore economico, quando anche pubblicate nei modi di legge,

l'operatore economico si impegna a darne tempestiva notifica al Servizio Amministrativo del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, oltre che al Centro Unico Contrattuale ed all'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo quadro, vantati dall'operatore economico nei confronti dell'A.D., nel rispetto

dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel capitolato tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'operatore economico cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.D. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. All'atto della notifica della cessione l'operatore economico dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte dell'operatore economico cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

E' fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e di

anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

E' fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reinscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (somme relative a residui passivi perenti), l'operatore economico, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reinscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza in bollo.

## **ARTICOLO 12**

### **OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla legge n. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente accordo quadro.

## **ARTICOLO 13**

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 il presente accordo quadro sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Inoltre, qualora nel corso delle attività di manutenzione programmata, si evidenzi la necessità di interventi correttivi il cui valore, ad insindacabile

giudizio dell'Arma, renda l'aeromobile di non più conveniente sostenibilità logistica, l'Arma potrà risolvere unilateralmente il relativo ordinativo attuativo. In tal caso all'operatore economico verrà riconosciuto il pagamento delle prestazioni eseguite, calcolato su base percentuale allo stato di avanzamento lavori, da determinarsi in contraddittorio con l'operatore economico e rilevabile dalla documentazione tecnica.

#### **ARTICOLO 14**

##### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'operatore economico si obbliga ad:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle



associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente accordo quadro.

## **ARTICOLO 15**

### **SUBAPPALTO**

*(da inserire se l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)*

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'operatore economico all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e limiti indicati dall'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

*(da inserire se l'appaltatore non ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)*

Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'operatore economico di specifica istanza.

## **ARTICOLO 16**

### **VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico - ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione - non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

## **ARTICOLO 17**

### **VINCOLO CONTRATTUALE**

Il presente Accordo Quadro, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D., finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli organi di controllo.

E' comunque facoltà dell'Arma, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale. In tal caso sarà riconosciuto all'operatore economico il pagamento delle prestazioni effettuate ed il valore dei materiali acquistati, già precedentemente accettati dall'Arma, non altrimenti impiegabili dall'operatore economico.

#### **ARTICOLO 18**

##### **DECADENZA DEI DIRITTI**

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'operatore economico ritenga spettargli in dipendenza del presente accordo quadro, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 (novanta) giorni solari a decorrere dalla data di liquidazione finale dell'accordo quadro medesimo.

#### **ARTICOLO 19**

##### **SPESE INERENTI ALL'ACCORDO QUADRO**

L'operatore economico contraente nel formulare il prezzo del servizio ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924, n. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'operatore economico;
- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono

soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottoannotati documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali all'operatore economico per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;
- verbali di collaudo delle forniture;
- istanza di reinscrizione a bilancio dei fondi andati in perenzione;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Al presente atto si applicano, altresì, le norme del D.M. 22 febbraio 2007 (Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica).

## **ARTICOLO 20**

### **DIRITTO DI RECESSO**

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 - si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'accordo quadro, previa formale comunicazione a mezzo PEC all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto accordo siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26,

comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

## **ARTICOLO 21**

### **CODIFICAZIONE**

#### 1. (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

Per l'Ente Appaltante il **codice CEODIFE** dell'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è **900058**.

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

#### 2. (SPLC - Spare Part List for Certification)

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'Ente Appaltante, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica

dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

L'Ente Appaltante, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'Ente Appaltante e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi punti 3, 4, 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it)

### 3. (Liste di Screening)

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al punto 2, dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

#### 4. (Liste di Codifica)

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'Art. 3, per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number,

i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

##### 5. (Liste di Screening e Codifica)

Su richiesta dell'Ente Appaltante, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica

(assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui al punto 2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.



L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

#### 6. (Codificazione di origine estera)

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'Ente Appaltante e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'Ente Appaltante comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

#### 7. (Flusso Dati e Corrispondenza)

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

#### 8. (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it), nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

## 9. (Collaudo e Accettazione d'Urgenza)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'Ente Appaltante può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

## 10. (Penali e garanzie)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'Art. 10 (Penalità) dell'accordo quadro.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'Ente Appaltante potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

**ARTICOLO 22****SPESE DI PUBBLICITA'**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e art. 216, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a

rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dall'aggiudicazione. Per quanto attiene, invece, le sole spese di "post informazione", le stesse dovranno essere versate entro 60 (sessanta) giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione, inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento dovrà essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari". Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento potrà avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT06A0100003245350016358000", la causale ed il codice fiscale del versante. Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

#### **ARTICOLO 23**

##### **CONTROVERSIE**

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente accordo quadro, si applicano le disposizioni del c.p.c..

#### **ARTICOLO 24**

##### **CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE**

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico di rispettare i termini di adempimento fissati all'art. 5, lo stesso dovrà informare

**senza ritardo** l'Amministrazione, facendo pervenire - esclusivamente a mezzo PEC - all'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale ([crm40179@pec.carabinieri.it](mailto:crm40179@pec.carabinieri.it)), all'Ufficio Approvvigionamenti ([crm38895@pec.carabinieri.it](mailto:crm38895@pec.carabinieri.it)) ed al Centro Unico Contrattuale ([crm42529@pec.carabinieri.it](mailto:crm42529@pec.carabinieri.it)), formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale/sospensione/risoluzione ex art. 1467 c.c..

Si precisa che:

- l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria;
- la comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere.

Ai fini del presente articolo costituisce "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce all'operatore economico di adempiere, nei termini previsti, ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della stipula del presente contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati;
- d) che l'evento stesso non dipenda da azioni o omissioni dirette o indirette dello stesso operatore economico.

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle lett. a) e b) al verificarsi dei seguenti eventi:

- guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;

- guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

L'inadempimento di un terzo o subfornitore non può di per sé costituire "forza maggiore", dovendo l'operatore economico dimostrare la sussistenza dei quattro requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo: il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell'operatore economico.

Detta valutazione sarà eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Direttore dell'Esecuzione, eventualmente coadiuvato da apposita commissione.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggiore", potrà:

- concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale;
- disporre la sospensione dei lavori/forniture/servizi, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario, esonerando

l'operatore economico solo nella misura in cui e fino a quando l'evento impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'operatore economico dovrà, pertanto, informare senza ritardo l'Amministrazione non appena l'evento invocato cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'inizio e la fine del periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione il termine di esecuzione di cui all'art. 4 ricomincerà a decorrere.

Qualora invece la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, potrà risolvere il contratto ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 (centoventi) giorni solari dalla data di notifica all'operatore economico - effettuata a mezzo PEC - del verbale di sospensione.

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

L'operatore economico che invochi con successo l'applicazione della presente clausola è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica - effettuata esclusivamente a mezzo PEC - del provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione, dopo aver valutato in concreto la sussistenza dei presupposti, si esprime sull'istanza presentata.

L'operatore economico è tenuto comunque ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie

obbligazioni contrattuali e comunque a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Si precisa che quanto previsto nei comma precedenti non riconosce l'automatica esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

## **ARTICOLO 25**

### **DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi del presente Accordo Quadro l'operatore economico elegge il domicilio legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti all'accordo quadro. Dichiaro, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ . L'operatore economico è tenuto a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'accordo quadro.

## **ARTICOLO 26**

### **ALLEGATI**

1. Capitolato tecnico.
2. Patto di integrità.